Serata informativa applicazione LCPol

10 ottobre 2013 Aula Magna Università della Svizzera italiana, Lugano

Norman Gobbi Consigliere di Stato e Direttore DI



Relatori

Norman Gobbi Direttore del Dipartimento delle istituzioni

- Pierluigi Vaerini
 Capo della Gendarmeria territoriale
- Roberto Torrente
 Comandante Polizia della Città di Lugano



Introduzione

- La sicurezza in Ticino
- Prospettive future
- III. LCPol e applicazione del Regolamento
 - Introduzione
 - 2. Le regioni
 - 3. Iter approvazione convenzione
 - 4. Calcolo del costo pro capite
 - a) Costo agente di Polizia comunale
 - b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
 - c) Fattori qualitativi
 - d) Riduzione per riversamenti cantonali
 - e) Esempio
 - Prossimi passi




I costi medi della sicurezza pro capite

	Polizia	Pompieri	PC/Mil	Ambulanze	Totale
Comune	116	23	23	21	183
Cantone	242		11		253
Totale	358	23	34	21	436



Infrazioni del Codice penale


Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti



pag. 5

Furti (senza veicoli)


Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti



pag. 6

Infrazioni del Codice penale


Media 2009-2012





Incidenti soli danni materiali (senza strade nazionali)

Media 2011-2012







II. Prospettive future

1. Legislazione

 Modifica della Legge sulla polizia concernente l'introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia

2. Futuri sviluppi

Polizia unica



Modifica della Legge sulla polizia

- Introduzione delle seguenti funzioni:
 - assistente di polizia (nuova figura)
 - agente di custodia armato (Servizio gestione detenuti della Polca)
 - ausiliario di polizia comunale
- Assistenti di polizia bozza nuovo articolo della Legge sulla polizia:
 - ¹ Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:
 - a) controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;
 - b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal Regolamento.
 - ² Gli assistenti di polizia non sono armati.



Modifica della Legge sulla polizia

- Scuola per assistenti di polizia
 - Una scuola all'anno della durata minima di 10 settimane
 - Diretta da un Comandante Polcom
 - Formazione svolta presso il Centro di formazione di polizia, segnatamente per supporto amministrativo e organizzativo
 - Certificato cantonale: rilasciato al superamento degli esami
 - Costi: a carico dei datori di lavoro
- O Possibile entrata in vigore: 2014



Polizia unica



II. Prospettive future



III. LCPol e Regolamento

Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e relativo Regolamento

Ricorsi al Tribunale federale (senza effetto sospensivo)





III. LCPol e Regolamento


Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPoI)

entrata in vigore il 1° settembre 2012

ma...



Non tutto e subito!





Prestazioni di polizia di prossimità

ti

Non tutto e subito!

Norma transitoria LCPol

- Tre anni per l'implementazione di corpi di polizia comunale strutturati e le relative convenzioni
- L'implementazione delle misure organizzative (effettivi) e operative (deleghe e servizi) saranno affrontate tenendo conto dei fattori esterni e interni alle polizie comunali (formazione agenti, strutturazione, funzionalità)



Scopo – art. 1 LCPol

La presente legge ha lo scopo di definire <u>le</u> modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.



Finanziamento – art. 2 LCPol

I Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.



Competenze – art. 3 LCPol

- ¹ Previa ratifica del Consiglio di Stato i Comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:
- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un Comune che ha un corpo di polizia strutturato.
- ² <u>Il Regolamento stabilisce i compiti di polizia</u> spettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.



Convenzioni – art. 4 LCPol

- ¹ Per l'esercizio dei compiti di polizia, i Comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.
- ² La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il Comune polo oppure fra Comuni appartenenti alla medesima regione.
- ³ La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua <u>sostanziale</u> uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.
- ⁴ In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.



Coordinamento – art. 5 LCPol

- ¹ Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.
- ² Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.
- ³ Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.



Organi

- È istituita la Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei Comuni polo (art. 10).
 - → Luglio 2013: approvazione di quanto esposto nel corso della serata informativa odierna.
- È istituito il Consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo (art. 11).



Uniformazione – art. 9 LCPol

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei Comuni polo nell'ambito della Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, può emanare direttive concernenti l'uniformazione di:

- a) sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone
- b) sistemi d'informazione
- c) materiale di corpo e divise
- d) gradi e condizioni di stipendio
- e) formazione permanente.



III. LCPol e Regolamento

Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol)

entrato in vigore il 1° settembre 2012.

Stabilisce in modo particolare i parametri per definire il fabbisogno di agenti e la base calcolatoria per determinare il costo pro capite delle prestazioni di polizia (cfr. art. 3 RLCPol).



2. Le regioni – art. 7 LCPol

- Regione I: Comune polo Chiasso
- Regione II: Comune polo Mendrisio
- Regione III: Comune polo Lugano
- Regione IV: Comune polo Giubiasco
- Regione V: Comune polo Bellinzona
- Regione VI: Comune polo Locarno
- Regione VII: Comune polo Ascona
- Regione VIII: Comune polo Biasca



2. Le regioni


Regione III: Comune polo Lugano

Intervento di Roberto Torrente, Comandante della Polizia della Città di Lugano



3. Iter approvazione convenzione


Accordo





3. Iter approvazione convenzione

Disaccordo





- a) Costo agente di Polizia comunale
- b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
- c) Fattori qualitativi
- d) Riduzione per riversamenti cantonali
- e) Esempio



Costo pro capite 100%

Fattori qualitativi

50%

ti

a) Calcolo costo di un agente della Polizia comunale

Stipendio medio agente (gend-Sgt C) Polca

Fr. 81'700

Altri costi e costi accessori

45%

indennità, oneri sociali, cassa pensioni,

premi assicurativi, abbigliamento,

equipaggiamento (radio, arma, munizioni,...),


spese formazione, locali + costi accessori

veicoli e relativi costi

Costo medio agente

Fr. 120'000

b1) Zone Piano Direttore



- Area centrale: lo spazio edificato dei cinque centri principali.
- Suburbano: l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni facenti parte delle corone degli agglomerati.
- Periurbano: l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni appartenenti a un agglomerato a carattere principalmente residenziale e più distanti dalle aree centrali.
- Retroterra: l'area edificata e gli spazi liberi dei Comuni di fondovalle e di collina non appartenenti agli agglomerati, nonché gli spazi non urbanizzati e meno accessibili dei Comuni appartenenti agli agglomerati.
- Montagna: i Comuni così definiti nelle Regioni funzionali del PD 90 con l'aggiunta di tutto il territorio situato al di sopra di 800 m di altitudine non precedentemente incluso in questa classe.

b2) Necessità di agenti per zone del Piano Direttore

Zona					
area centrale	1 agente ogni 500 (art. 3 cpv. 3 RLCPol)				
suburbano	1 agente ogni 750				
periurbano	1 agente ogni 1'500				
retroterra	1 agente ogni 1'750				
montagna	1 agente ogni 2'000 (art. 3 cpv. 3 RLCPol)				



c) Fattori qualitativi

- Estensione giurisdizione (m²/km²), estensione rete stradale carrabile (ml/kml), tipologia stradale
- Estensione dei confini con l'estero e numero di valichi doganali
- Oggetti "sensibili" (banche, commerci, siti di lavorazione dell'oro, cambiavalute, pompe di benzina, ...)
- Altri oggetti "sensibili" (stazioni ferroviarie, richiedenti l'asilo, ...)
- Locali Lear (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) e Lprost (Legge sull'esercizio della prostituzione)
- Turismo (hotel, campeggi, case secondarie, ...)
- Altro (movimenti pendolari, elevato numero di posti di lavoro, presenza strutture militari, ...)



d) Riduzione per riversamenti cantonali

		Pro capite
Regione I	Mendrisiotto sud	3.35
Regione II	Mendrisiotto nord	2.25
Regione III	Luganese	3.80
Regione IV	Bellinzonese sud	2.55
Regione V	Bellinzonese nord	3.30
Regione VI	Locarnese est e Valle Maggia	5.70
Regione VII	Locarnese ovest	3.05
Regione VIII	Riviera, Blenio e Leventina	1.35
Media canto	3.60	

Base dati 2011



e) Esempio



Fattori qualitativi

50%

Riversamenti cantonali pro capite regionale

Zona	Nr. residenti al 31.12.11	UTP/ CHF
area centrale	0	0
suburbano	715	0.953
periurbano	319	0.213
retroterra	887	0.507
montagna	54	0.027
Totale	1975	1.7
Costo totale		Fr. 204'000.00
min.		Fr. 103.30

max Fr. 154.90 - Fr. 3.80 (es. regione III)

COSTO PRO CAPITE = min. Fr. 99.50 max Fr. 151.10

5. Prossimi passi

- Modello di convenzione
- Vademecum
- Sito web



III. LCPol e Regolamento



Conclusione



